



Comune di Ostuni
(Provincia di Brindisi)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO
INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI**

REDATTORI

Ing. Roberto Melpignano – Dirigente IV Settore – U.T.C.

Avv. Cecilia R. Zaccaria - Dirigente II Settore – Ufficio Legale

Ing. Federico Ciraci – Funzionario Servizio Ecologia e Ambiente

Avv. Alfredo Tanzarella – Funzionario Servizio Legale

SETTEMBRE 2010

INDICE

Principali riferimenti normativi.....	pag. 3
articolo 1 – Ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali	pag. 4
articolo 2 – Regime autorizzativo ed iter istruttorio	pag. 4
articolo 3 – Parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	pag. 6
articolo 4 – Messa in esercizio dell'impianto	pag. 6
articolo 5 – Limiti e divieti	pag. 6
articolo 6 – Forum consultivo.....	pag. 8
articolo 7 – Catasto comunale degli impianti	pag. 8
articolo 8 – Obblighi e compatibilità generali	pag. 9
articolo 9 – Vigilanza e controllo	pag. 10
articolo 10 – Sanzioni	pag. 11
articolo 11 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 11


PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge Regione Puglia 30 novembre 2000 n. 17** – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”;
- **Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20 febbraio 2001 n. 146** – “Atto di indirizzo per l’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento”;
- **Legge 22 febbraio 2001 n. 36** – “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- **Legge 20 marzo 2001 n. 66** conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante – “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;
- **Legge Regione Puglia 8 marzo 2002 n. 5** – “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz”;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003** - “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz”;
- **Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259** – “Codice delle comunicazioni elettroniche”
- **Legge 16 gennaio 2003 n. 5** – “Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”.
- **Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14** - “Regolamento per l’applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”

Art.1 - Ambito di applicazione, finalità, principi fondamentali

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 Khz e 300 Ghz, di seguito denominati "impianti".
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n.1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, e per gli impianti radiotelevisivi, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n. 36/2001.
3. La finalità perseguita dal presente Regolamento consiste nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nonché a tutelare il paesaggio, i beni artistici e monumentali e a preservare Ostuni "Città d'arte" e "Città turistica" nel suo decoro architettonico.
4. Il presente regolamento è ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam del 2.10.1997, ed al principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta di installazione, come richiamato dall'art. 1 lett. c) della Legge n. 36/2001.
5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni della Legge n. 36/2001 e della L.R. Puglia n. 5/2002.

Art.2 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti sono soggetti alla disciplina autorizzatoria dettata dall'art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003. Il soggetto che avanza istanza di autorizzazione o che presenta la Denuncia di inizio attività (o SCIA) per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, deve contestualmente trasmettere al Comune la documentazione prevista dal modello A o B dell'allegato n. 13 del D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 e dal R.R. 14/06 
2. Successivamente alla presentazione della domanda, l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
6. I soggetti gestori di impianti, ai sensi dell'art. 7 comma 1 L.R. n. 5/2002, presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il "Piano stralcio comunale", consistente nella mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni di impianti. La presentazione dei Piani stralcio, prescritta dalla legge regionale 5/2002, ha valore essenziale per il Comune anche ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi necessari per l'esercizio del potere di disciplina e governo della infrastrutturazione del territorio e per la ricerca ed individuazione dei siti ottimali per la localizzazione degli impianti, e quindi per il rispetto del principio di precauzione. Saranno rigettate da parte del Comune le domande per il rilascio del titolo autorizzatorio relative ad impianti che non siano conformi al "Piano di Installazione comunale" di cui all'art. 5 comma 2. I Piani stralcio vengono pubblicati mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per non meno di trenta giorni.

Art. 3 – Prescrizioni Tecniche

Allo scopo di migliorare l'inserimento urbanistico – paesaggistico – edilizio degli impianti, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà predisporre, sentiti i gestori, apposite linee guida per la progettazione degli impianti di nuova installazione o di modifica di quelli preesistenti. Nelle more della adozione delle suddette linee guida valgono le prescrizioni tecniche di seguito indicate.

Nuovi impianti

Preliminarmente alla presentazione della domanda, i gestori richiederanno un sopralluogo congiunto con i tecnici comunali presso l'area di interesse, allo scopo di concordare le migliori soluzioni tecnico-strutturali relative all'installazione da effettuare.

Ogni impianto dovrà essere progettato adottando le più moderne soluzioni tecnologiche che consentano, a parità di copertura richiesta, di minimizzare l'impatto visivo e/o elettromagnetico degli apparati di trasmissione (es. utilizzo di pannelli multibanda).

Gli elementi radianti (pannelli, parabole, etc.) posti alla sommità dei sostegni devono fare "corpo" il più possibile con la struttura: eventuali sbracci, la cui lunghezza deve essere minima, possono essere concessi solo se tecnicamente indispensabili. Devono inoltre essere evitati i ballatoi per l'ispezione lungo i sostegni o alla sommità degli stessi, compatibilmente con il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Le scalette per l'ispezione dei sostegni vanno realizzate solo per installazioni lontane da contesti di interesse storico-artistico o paesaggistico e dovranno comunque avere il minimo ingombro tecnicamente possibile.

Per le installazioni previste al centro di rotatorie stradali, ovvero in generale per tutte le nuove installazioni previste lungo la viabilità e relative pertinenze, le soluzioni tecniche adottate dovranno evitare ostacoli alla visibilità degli automobilisti in transito e alla circolazione stradale.

I vani tecnici posti alla base degli impianti devono essere realizzati in modo da minimizzarne la percezione visiva. A tale scopo sono ammessi, a titolo esemplificativo:

- realizzazione di shelter interrati;
- alloggiamento degli apparati tecnici in shelter dalle dimensioni contenute;
- realizzazione di locali tecnici aventi stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto.

In presenza di elementi disarmonici con l'ambiente circostante, i locali tecnici devono essere schermati mediante la creazione di una barriera visiva attorno al piede del sostegno. Essa potrà essere costituita da specie vegetali di essenze compatibili con quelle autoctone o mediante movimentazione del terreno.

Per le installazioni su edifici, compatibilmente con le esigenze di copertura, le antenne dovranno essere posizionate nei punti del lastrico solare meno visibili da terra, ricorrendo possibilmente a mascheramenti.

Nel caso di microcelle installate sulle facciate di edifici esistenti, esse dovranno essere coerenti con le facciate stesse.

Qualora più gestori manifestino interesse per una stessa area individuata dal piano, ovvero nel caso in cui all'interno dell'area di interesse sia già presente un impianto

regolarmente installato, dovrà essere utilizzata la soluzione del co-siting, al fine di limitare il numero di impianti presenti sul territorio.

Modifiche ad impianti esistenti

Le modifiche degli impianti esistenti, regolarmente autorizzati ed operanti, seguono le procedure autorizzatorie stabilite dal Regolamento Regionale n. 14/2006, nonché dal D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche).

Non sono ammesse modifiche su impianti esistenti privi di legittimazione.

Tutti gli interventi finalizzati alla “riconfigurazione” o integrazione degli impianti esistenti, devono conformarsi alle prescrizioni di cui al paragrafo precedente, al fine di raggiungere, nel tempo, la piena conformità architettonica prevista dal Piano, nonché adeguarsi alle più moderne tecnologie trasmissive disponibili.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione di nuova istanza ex D.Lgs. n. 259/2003, operati su impianti esistenti regolarmente autorizzati, dovranno essere preceduti da apposita comunicazione al comando di Polizia Municipale (anche a mezzo fax) almeno tre giorni prima dell’intervento previsto.

Art.4 - Messa in esercizio dell’impianto

Al termine dei lavori di installazione dell’impianto, il soggetto titolare del titolo abilitativo presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

Art.5 - Limiti e divieti

1. L’Amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l’interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l’interesse pubblico all’efficienza delle reti telefoniche e alla infrastrutturazione del territorio.
2. Le installazioni potranno avvenire soltanto nelle aree indicate nel Piano di Installazione Comunale vigente all’atto del rilascio del titolo. Le concessioni delle predette aree

comunali saranno regolate da apposita convenzione e prevederanno la corresponsione di un canone annuale che sarà destinato anche allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento del Forum di cui all'art.6 del presente Regolamento.

3. Il "Piano di Installazione Comunale" è soggetto ad aggiornamento con cadenza di norma annuale dopo la scadenza del termine per la presentazione del "Piano di stralcio comunale" da parte dei gestori.
4. Il Comune si propone di incentivare il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ed ambientale, favorendo la installazione di micro BTS.ente sarà operato con il P.I.C.
5. La localizzazione degli impianti nelle zone soggette a regime di tutela soggiace alla preventiva acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso previsti dall'ordinamento da parte degli Enti preposti e alle condizioni e/o prescrizioni ivi eventualmente apposte.

Art. 6 - Forum consultivo

1. Al fine di conciliare gli interessi contrapposti delle parti in ordine alla determinazione dei siti più idonei e pervenire alla ottimale localizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale potrà costituire con atto giuntale un Forum consultivo comunale composto dall'Assessore alle Politiche Ambientali, dall'Assessore all'Urbanistica, dai dirigenti dei Settori interessati, da un rappresentante dell'ARPA, dai rappresentanti delle Aziende titolari degli impianti, da un rappresentante designato dai comitati cittadini interessati e da un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste di cui all'art. 13 l. n. 349/1986. La partecipazione al Forum è gratuita e non comporta il riconoscimento di alcuna indennità. Il Forum, qualora istituito dalla Giunta Comunale, è presieduto e viene convocato dall'Assessore alle Politiche ambientali.
2. Il Forum così costituito avrà funzione consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale sulla programmazione e sugli indirizzi per la formazione del "Piano di Installazione Comunale", e provvederà nel contempo a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti. L'Amministrazione Comunale fornirà al Forum tutte le informazioni consentite dalla legge in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare.

Art. 7 - Catasto comunale degli impianti

1. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n. 5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.
2. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche.
3. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art.11 comma 5 della L.R. Puglia n. 5/2002. Il proprietario del sito ove verrà insediato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è obbligato, in uno al gestore, ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.
5. I gestori titolari delle licenze UMTS e già titolari di licenze ETACS, GSM, DCS, dovranno sviluppare il piano di copertura UMTS utilizzando prioritariamente i siti dagli stessi già legittimamente occupati sul territorio comunale. Inoltre dovranno tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile.
6. Il Comune individua con i soggetti gestori del servizio di telefonia mobile gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione in siti alternativi che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio.
7. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune può valutare con i soggetti gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste ai fini della diversificazione dei canoni di locazione degli immobili comunali.

Art.10 – Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA, nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.

2. Tutti gli impianti attivi sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo con cadenza almeno annuale da parte dei rispettivi titolari. Il gestore di ciascun impianto attivo è tenuto ad effettuare con cadenza almeno annuale a propria cura spese e tramite l'A.R.P.A. controlli finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni di compatibilità con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità già accertata dall'A.R.P.A. in fase di installazione. L'esito di detti accertamenti dovrà pervenire al Comune per ogni impianto attivo entro il termine di ciascun anno successivo a quello in cui è avvenuta l'attivazione dello stesso.
3. I controlli obbligatori di cui al precedente comma sono indipendenti dagli accertamenti e le verifiche che il Comune e le altre autorità competenti eserciteranno nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza previste dalla normativa nazionale e regionale.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale e regionale, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C del stesso DPCM.
5. Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della legge n.66/2001 e del DPCM 8 luglio 2003 nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni. E' fatta salva la previsione richiamata nell'art. 14 della L.R. n. 5/2002 in tema di piani di risanamento.
6. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
7. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA.

Art.11 - Sanzioni

1. Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della Legge n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo.

Art.12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le istanze volte al rilascio dell'autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute.
2. Il Piano di Installazione Comunale, della validità di 1 anno, continuerà ad essere efficace, pur dopo l'eventuale sua scadenza temporale, sino alla approvazione del nuovo Piano di Installazione Comunale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore.